

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3657 del 02/07/2024
Oggetto	Ex Discarica Comunale RSU di Fiorano Modenese (MO) e area adiacente, ubicate a Est dello stabilimento Sichenia di Via Ghiarola Nuova n. 152 e a Ovest della Tangenziale Modena-Sassuolo. Certificazione di avvenuta messa in sicurezza.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5108 del 26/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno due LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SAC Modena
Unità Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati
Pratica Sinadoc n. 11625/16

OGGETTO: Ex Discarica Comunale RSU di Fiorano Modenese (MO) e area adiacente, ubicate a Est dello stabilimento Sichenia di Via Ghiarola Nuova n. 152 e a Ovest della Tangenziale Modena-Sassuolo.

Certificazione di avvenuta messa in sicurezza.

Vista la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, periodicamente rinnovata, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte dal SAC di Modena di ARPAE;

viste, inoltre:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 163/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell’incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 242 “*procedure operative ed amministrative*” in materia di bonifica di siti contaminati e l’art. 245 “*obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*”;

richiamata la Determina n. 500 del 01/10/2015 (conseguente alla Conferenza di Servizi del 21/09/2015), avente ad oggetto “*SICHENIA GRUPPO CERAMICHE SPA – APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI DOCUMENTI “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SUPPLEMENTARE DELL’AREA OCCUPATA DALLA EX DISCARICA COMUNALE PER RSU DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE” E “PIANO DI BONIFICA SUPPLEMENTARE” - RIF. VERBALE N°8 DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21/09/2015.*”, con cui si approvava con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione proposto;

dato atto che la scrivente Agenzia, con nota prot. 18839 del 11/10/2016, a seguito delle indagini avviate per la ricerca del responsabile della contaminazione ai sensi del D. Lgs. 152/06, ha individuato quali corresponsabili della contaminazione in oggetto la ditta “Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.” e il Comune di Fiorano Modenese (MO);

richiamata la Determina n. 3213 del 21/06/2017 (conseguente al Verbale della Conferenza di Servizi 06/06/2017, trasmesso con prot. 12140 del 21/06/2017), avente ad oggetto “*Approvazione Analisi di Rischio Sito-Specifica dell’area interessata dalla presenza dell’ex discarica comunale RSU di Fiorano Modenese e dell’area adiacente, comparto extra discarica RSU, site a Est dello stabilimento della Ceramica Sichenia, in via Ghiarola Nuova.*”, con cui si approvava la caratterizzazione eseguita e si ratificava l’approvazione dell’Analisi di Rischio da parte della Conferenza di Servizi 06/06/2017;

richiamata la Determina n. 4705 del 14/09/2018 (conseguente al Verbale della Conferenza di Servizi del 27/07/2018, trasmesso con prot. 15100 del 30/07/2018), avente ad oggetto “*Approvazione progetto di Messa in Sicurezza Operativa dell’ex Discarica comunale RSU di Fiorano Modenese e dell’area posta in adiacenza”, site ad Est dello stabilimento della Sichenia Gruppo Ceramiche SpA, in via Ghiarola Nuova, comprensivo di integrazioni.*”, con cui si approvava con prescrizioni il Progetto di Messa in Sicurezza, da intendersi come Messa in Sicurezza Operativa (MiSO);

vista la relazione tecnica di chiusura degli interventi di MiSO, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 17330 del 01/02/2019, trasmessa dalla ditta “Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.”;

tenuto conto della relazione tecnica relativa la conclusione dei lavori di MiSO trasmessa dal Servizio Territoriale di Arpae con prot. 199083 del 31/12/2019, da cui emerge che, a seguito della documentazione presentata e dei sopralluoghi effettuati dagli operatori Arpae, le suddette operazioni di messa in sicurezza sono state svolte con idonee modalità e si raccomanda “*di effettuare il periodico sfalcio dell’erba (almeno 1 volta all’anno) al fine di evitare lo sviluppo di specie arbustive le cui radici potrebbero fessurare lo strato di argilla e favorire l’infiltrazione delle acque piovane nel corpo di discarica.*”;

vista la comunicazione trasmessa dalla ditta “S.I.C. S.p.A.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 120228 del 02/08/2021, con cui il proponente:

- trasmette i risultati di due anni di monitoraggi, in ottemperanza al punto 7 della determina n. 4705 del 14/09/2018, da cui risulta:
 - che i piezometri e il pozzo indagati mostrano un livello costante tranne il Pz2-monte che evidenzia una soggiacenza variabile a causa di infiltrazioni laterali;
 - la trascurabilità dei livelli di biogas rilevati;
- dichiara che l’area oggetto di bonifica è stata recintata;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza è previsto ai sensi dell’art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 sulla base di una relazione tecnica predisposta dal competente Servizio Territoriale di Arpae, competente per territorio, e quindi senza espletamento di specifica Conferenza di Servizi (salvo espressa richiesta motivata da parte degli Enti in indirizzo);

atteso, infatti, che secondo il comma 2 dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06 “*il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.*”;

preso atto che nel quadro istituzionale delineato dalla L.R. n. 13/2015, e dai conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione, spetta allo scrivente Servizio rilasciare il certificato di avvenuta bonifica o messa in sicurezza del sito ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs.152/06;

dato atto che lo scrivente Servizio, con nota prot. 133821 del 30/08/2021, ha richiesto agli Enti competenti l'espressione di parere al fine del rilascio della certificazione di avvenuta messa in sicurezza del sito in oggetto e la conclusione del procedimento;

tenuto conto del contributo tecnico del Servizio Territoriale di Modena di Arpae, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 115964 del 24/06/2024, in cui si esprime quanto segue.

- in relazione al **biogas** (peraltro rilevato solo nel piezometro di valle), si ritiene condivisibile la considerazione del proponente secondo la quale la concentrazione si ponga in termini minimali e in lenta attenuazione e, stante il ridotto volume di flusso, non appaiono necessari interventi di estrazioni/captazioni forzate;
- in merito alle **acque sotterranee**, si ribadisce che tutti i piezometri sono all'interno del corpo di discarica, pertanto captano acque residenti nello stesso che sono rappresentative di una fase di percolazione/infiltrazione meteorica, ma non della falda sotterranea (si tratta di un limitato, ma stabile, livello di acque intrappolate le cui caratteristiche idrochimiche rivelano tempi di residenza elevati). Inoltre, nonostante una lieve incoerenza idrodinamica sul piezometro di monte, il dato di valle mostra un valore costante, confermando una permanenza sostanzialmente stabile dell'acqua all'interno della discarica non influenzato dal regime di piovosità stagionale. Pertanto, si riporta che, anche se i livelli acquiferi inclusi risultano modesti e non connessi idraulicamente per effetto delle bassa permeabilità delle frazioni fini interposte, considerando l'evoluzione debolmente oscillatoria della soggiacenza del piezometro di monte, sarebbe opportuna (a mero titolo di conferma) un'ulteriore fase di monitoraggio del solo livello piezometrico (due misure: morbida e magra), da eseguirsi per i prossimi due anni su tutti tre punti di monitoraggio (piezometri monte, valle e pozzo);
- in conclusione, si ritiene correttamente conclusa la fase operativa di messa in sicurezza della discarica individuando come indicazione conclusiva la realizzazione di un monitoraggio idrodinamico minimale;

ritenuto, in base a quanto precede, di poter rilasciare ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 il certificato di completamento degli interventi di messa in sicurezza del sito in oggetto;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di ARPAE - A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di CERTIFICARE** ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 il completamento degli interventi di messa in sicurezza del sito in oggetto, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1. si dovrà effettuare il periodico sfalcio dell'erba (almeno una volta all'anno) al fine di evitare lo sviluppo di specie arbustive le cui radici potrebbero fessurare lo strato di argilla e favorire l'infiltrazione delle acque piovane nel corpo di discarica;
 - 1.2. a mero titolo di conferma, si dovrà determinare il dato di soggiacenza nei due periodi di stagionalità (morbida e magra), da eseguirsi per i prossimi due anni sui tre punti di monitoraggio (piezometri monte, valle e pozzo);
2. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'Unità Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica siti inquinati del SAC di Modena di Arpae, con sede nel Comune di Modena in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
3. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
4. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta "Industrie Matildiche S.r.l." con sede legale in Via Statale 467 nel Comune di Casalgrande (RE), all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Urbanistica del Comune di Fiorano Modenese (MO), al Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Unità Presidio territoriale di Maranello (MO), al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena e alla società "ANAS S.p.A.", ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.